Tribunale di Bologna

SECONDA SEZIONE

R.G. n. / 2017

Il giudice onorario, dott.ssa Natascia Gardini, ha pronunciato la seguente

ordinanza

nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex artt. 19 del D.Lgs 150/2011 e 35 del D.Lgs 25/2008

tra

, nato in Nigeria il , elettivamente domiciliato in Ravenna Via Zara n. 42, nello studio dell'avv. Lina Taddei del foro di Ravenna che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, Sezione Forlì-Cesena

convenuto

e

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bologna

terzo interveniente

Conclusioni della ricorrente: riconoscimento dello status di rifugiato; in subordine riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria; in via di ulteriormente subordinata, diritto alla protezione umanitaria.

******

Con ricorso depositato in data 17.02.2017, l'odierno ricorrente ha impugnato tempestivamente il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

dello Status di Rifugiato di Bologna, Sezione Forlì-Cesena RA0002067, emesso in data 20.10.2016 e notificatogli in data 18.01.2017, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale.

Il Ministero dell'interno non si è costituito in giudizio né è comparso all'udienza fissata.

La Commissione territoriale ha trasmesso copia del verbale dell'audizione svoltasi davanti a sé e verbale di diniego.

All'udienza del 10.10.2017, dopo aver sentito il ricorrente e il suo difensore, il giudice onorario si è riservato la decisione.

******

Premesso che:

Il ricorrente, sentito dalla Commissione in data 20.10.2016, aveva dichiarato di essere cittadino Nigeriano, nato a Owa-Ekei e vissuto ad Agbo, di religione cristiana.

Aveva posto a fondamento della domanda di protezione internazionale il timore di essere ucciso dai ragazzi del quartiere o di venir arrestato; riferiva, infatti, di aver avuto una relazione sentimentale con un compagno dal 2004 e per questo, a seguito di un' irruzione da parte di ragazzi del quartiere che li avevano picchiati a sangue, decideva di trasferirsi in un'altra città, mentre apprendeva che il compagno era deceduto a seguito del pestaggio. A Onisha iniziava una relazione sessuale con un politico e diveniva l'amante anche di un altro politico, amico del compagno, tal il compagno si chiamava ed era il presidente del partito PDP di Alika South in Anambra State. Un giorno mentre si trovava in camera d'albergo con facevano irruzione poliziotti e giornalisti che scattavano foto; il ricorrente fuggiva scappando dalla finestra e si trasferiva a Kano; da dove iniziava il viaggio per la Libia e poi per l'Italia.

La Commissione ha motivato il proprio diniego ritenendo le dichiarazioni del richiedente non coerenti e non plausibili; in particolare, non risultava credibile l'episodio dell'irruzione nella casa del compagno, dove riusciva a fuggire dalla folla di

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

persone e, insanguinato, si trasferiva subito in un'altra città; altrettanto poco credibile veniva considerata l'altra fuga, quella dalla stanza d'albergo, e generico e lacunoso l'intero racconto tanto da rendere il richiedente non attendibile.

La Commissione ha ritenuto quindi che le circostanze riferite durante l'audizione personale non consentissero la loro riconducibilità né all'art. 1 lett. A., 2) della Convenzione di Ginevra ed agli artt. 7 e 8 del D.lgs del 19/11/2007 n. 251 per il riconoscimento dello status di rifugiato, né fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, vi sarebbe un rischio effettivo di subire un danno grave ex art. 14 D.lgs. 251/2007 né, infine, gravi ragioni di carattere umanitario ex art. 5 comma 5 D.lgs 286/98; si intende qui integralmente richiamato il provvedimento di diniego.

Con il ricorso il richiedente ha allegato che le ragioni della fuga erano da porsi nei problemi avuti per il suo essere omosessuale, prima con l'aggressione al proprio villaggio poi con l'irruzione di polizia e giornalisti nella camera d'albergo in cui era appartato con il politico; ha quindi proposto domanda di riconoscimento della protezione internazionale nonché, in subordine, della protezione umanitaria.

Sentito da questo Giudice all'udienza del 10.10.2017, il ricorrente ha sostanzialmente confermato con precisione e attendibilità quanto riferito innanzi la Commissione territoriale competente; in particolare di aver lasciato il proprio paese a causa del suo orientamento sessuale; nel 2015 alcuni ragazzi del villaggio avevano fatto irruzione nella casa del suo compagno, che conosceva dal 2004, e li avevano picchiati; il compagno sveniva mentre lui riusciva a scappare e a nascondersi in un cespuglio dove restava sino a notte fonda e trovava un passaggio fino a Onisha. Lì un giorno, mentre lavorava al mercato, faceva conoscenza con un uomo che lo portava a casa sua e scopriva che era un politico, anch'egli omosessuale, presidente del quartiere di Awka del PDP. L'amico l'aveva poi presentato ad un altro politico, con cui aveva saltuariamente dei rapporti fisici e per i quali veniva anche pagato; durante uno di questi incontri, in

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

camera d'albergo, il compagno scopriva al telefono il fatto e dopo poco faceva irruzione nella stanza la polizia e dei giornalisti. Il richiedente riusciva a scappare dalla finestra, prendeva una corriera ed arrivava a Kano; lì si univa ad altre persone dirette in Libia; da lì decideva poi di arrivare in Italia, il 13.06.2016.

Ora il richiedente vive a Ravenna, in un centro di prima accoglienza; segue un corso di italiano e fa lavori di volontariato per il Comune. Teme che se facesse ritorno al proprio paese verrebbe subito arrestato; produce a dimostrazione di quanto affermato un giornale nigeriano in originale "The Nigerian Observer" del 8 aprile 2016 (il richiedente ha infatti lasciato il paese nell'aprile 2016) spedito al medesimo dal fratello dopo l'audizione in Commissione e che riporta, con dovizia di particolari, l'arresto del politico a seguito degli atti compiuti nella camera d'albergo in Onisha, unitamente a , che però riusciva a scappare ed è ora ricercato; la polizia si è recata al paese di ad Agbor senza trovarlo, ma dalle indagini svolte, risulta che il ricercato era conosciuto sul posto come *"popular gay"* a seguito dell'episodio in cui aveva perso la vita il compagno, non identificato, nel novembre 2015 e lui era invece riuscito a far perdere le tracce. S' ipotizza che il ricercato si avvalga di un "*talismano*" per ipnotizzare la gente e riuscire facilmente a scappare, ma la polizia del posto è intenzionata ad arrestare il prima possibile *"because homosexuality practice is a taboo and against the law in this country"* (trascrizione letterale dall'articolo, pag. 7 del giornale, scritto da Nnadi, prodotto in fascicolo).

Ritenuto che:

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, della protezione umanitaria.

Lo status di rifugiato è delineato dall'art. 2 D.Lgs 251/07, lett. e), nonché dagli artt. 7 e 8 (che individuano atti e motivi di persecuzione); lo si può definire come una

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

situazione di pericolo concreto per la persona collegato a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica che comportino la persecuzione delineata dagli artt. 7 e 8.

La protezione sussidiaria è disciplinata dall'art. 2 lett. g) e dall'art. 14 che riporta la definizione di "*danno grave*", desumibile anche dalla circostanza che nella zona di provenienza ci sia una situazione di pericolo e di violenza quale delineata alla lett. c); in particolare, se dalle COI (che il giudice ha il dovere di verificare autonomamente) emerge sul territorio di provenienza del ricorrente una situazione di violenza indiscriminata generalizzata, tale protezione è potenzialmente attribuibile a chiunque provenga dal territorio medesimo (cd. protezione sussidiaria generalizzata); qualora questa condizione non emerga, sussiste comunque per il giudice la necessità di verificare la sussistenza di profili individuali che espongano la ricorrente ad un concreto rischio di danno alla vita o alla persona, qualora ritornasse nel paese d'origine.

Per quanto attiene invece alla protezione umanitaria, trattasi di una cosiddetta "*clausola aperta*" che trova il suo aggancio normativo nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs 386/98 Testo Unico sull'Immigrazione (norma non modificata dal D.L. 13/2017), che prevede la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno (valido quindi solo in Italia) per motivi umanitari.

Per quanto riguarda la valutazione della credibilità della richiedente, i criteri sono quelli fissati nell'art. art. 3 comma 3 del D.Lgs 251/07, che si intersecano con quelli relativi alla presunzione di veridicità, di cui al comma 5 del medesimo art. 3; su questo argomento esplicativa è Cass. 8282/13: "*La norma, testualmente riproduttiva della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE, costituisce, unitamente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema*

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

aggiunge la stigmatizzazione a livello sociale che comporta sofferenze ed umiliazioni spesso più acute della condanna penale.

Human Rights Watch segnala che gli arresti da parte della polizia sono relativamente diffusi e che le organizzazioni e gli individui LGBT hanno notato un notevole aumento degli arresti e delle violazioni dei diritti umani nei confronti delle minoranze sessuali dopo la promulgazione della predetta Legge nel 2014, in termini di violenza e di estorsioni sia da parte della polizia che del pubblico (*https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/Plib/Easo Nigeria Country focus june 17 it.pdf*)-

Gli atteggiamenti omofobici sono diffusi nella società nigeriana. Un sondaggio del 2015 di NOIPolls, in partenariato con The Initiative for Equal Rights e Bisi Alimi Foundation ha rilevato che l'87% dei nigeriani intervistati non era disposto ad accettare un membro della famiglia come LGTB ed era sostenitore della SSMPA; inoltre il 60% riteneva che l'omosessualità fosse peccato e non fosse tollerata dalla religione. In Nigeria i leader cristiani, sia anglicani che pentecostali, ma anche i leader musulmani, condannano generalmente l'omosessualità.

Human Rights Watch ha rilevato che il SSMPA "autorizza ufficialmente gli abusi" contro le minoranze sessuali in molti modi, aggravando le conseguenze del comportamento, già criminalizzato, delle relazioni tra persone dello stesso sesso.

Il richiedente, che ha presentato domanda di protezione internazionale appena giunto in Italia, risulta in generale attendibile; in effetti ha dichiarato di essersi allontanato dalla Nigeria per le plurime aggressioni subite, prima dagli abitanti del suo villaggio, che l'avevano anche isolato, poi, dalla polizia a seguito dell'irruzione nella camera d'albergo, correndo ora il rischio di essere arrestato e denunciato penalmente.

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero, qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dall'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese. Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.".

Nel caso in esame le dichiarazioni del ricorrente risultano a parere del giudicante credibili e circostanziate e, pertanto, conformi alla lett. a) e b) del co. 5 dell'art. 3 D.lgs 251/2007; inoltre le sue dichiarazioni possono considerarsi, ai sensi della lett. c), coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso.

Infatti, la circostanza riferita in ordine alla repressione dell'omosessualità in Nigeria perché considerato reato è attestata da tutte le COI disponibili, laddove emerge che in Nigeria non soltanto le relazioni omosessuali sono previste dalla legge come reato (codice Penale federale del 1916; legge del gennaio 2014 "Same-Sex Marriage (Prohibition) Act" (SSMPA) che proibisce il matrimonio tra persone dello stesso sesso e criminalizza gli orientamenti omosessuali (LGBTI) prevedendo fino a 14 anni di carcere per chi contrae matrimonio o unione civile gay e 10 anni per chi rende pubblica la propria relazione omosessuale); ma alla repressione sul piano penale si

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

Pertanto, venendo all'esame della domanda principale, concernente il riconoscimento dello status di rifugiato, sovviene innanzitutto l'art. 11 del D. Lgs.n. 251/07. Ritiene il giudicante che, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti per il riconoscimento del diritto in quanto:

a) il ricorrente ha dimostrato l'esistenza di atti di persecuzione ex art. 7 ovvero atti sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una grave violazione dei diritti umani fondamentali e, in particolare, dei diritti la cui limitazione non è mai consentita ex art. 15 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare, gli atti di persecuzione descritti dal ricorrente hanno assunto la forma di atti di violenza sia fisica che psichica, nonché di atti rivolti specificamente contro un genere sessuale;
b) è stata dimostrata l'esistenza del motivo di persecuzione ex art. 8, riconducibile, nella specie, all'appartenenza ad un particolare gruppo sociale di persone che hanno orientamento sessuale ritenuto non ortodosso;
c) i responsabili della persecuzione, individuabili nei membri del villaggio, rappresentano soggetti non statuali, contro i quali, in buona sostanza, lo Stato, i partiti o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione.

La Suprema Corte (sent. n. 15981/2012 e in precedenza sent. n. 16417/2007) pronunciandosi su richiesta di protezione internazionale ha chiarito che per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificamente con la previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione.

La Cassazione ha conseguentemente ritenuto che "le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del Senegal (in quel caso) e a esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità. Ciò costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali che

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960

compromette grandemente la loro libertà personale. Tale violazione di un diritto fondamentale, sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante in questa materia, si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta".

I principi enunciati si adattano perfettamente al caso in esame, a tacer del fatto che, a parere del giudicante, la stigmatizzazione sociale che consegue alla scoperta di orientamenti sessuali non ritenuti ortodossi in paesi omofobi, costituisce-di per sé- e quindi a prescindere dal concreto ed attuale rischio di incriminazione, condotta persecutoria idonea a far sorgere il diritto alla massima forma di protezione.

Va dunque ritenuta in diritto l'esistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n. 251/07.

La natura della controversia consente di disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice

In totale accoglimento del ricorso proposto da , nato in Nigeria il 21.09.1984, riconosce al medesimo lo status di rifugiato.

Spese integralmente compensate

Così deciso in Bologna in data 21 febbraio 2018.

Il giudice onorario
Dott.ssa Natascia Gardini

Firmato Da: GARDINI NATASCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 161960